

*Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 13/05/2014) 29/01/2015, n. 4288*

**PRESCRIZIONE PENALE**

*Intestazione*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente -

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -

Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.V., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/01/2013 della Corte di Appello di Salerno;

letto il ricorso e la sentenza impugnata;

udita la relazione del Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;

udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Scardaccione Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l'avv. Veneto Armando, che si è riportato ai motivi di impugnazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

### *Svolgimento del processo - Motivi della decisione*

1. Con sentenza emessa il 16.2.2009 dal Tribunale di Salerno, procedente ai sensi dell'art. 11 c.p.p., L.V. è stata riconosciuta colpevole dei connessi reati di millantato credito (art. 346 c.p., comma 1) e di truffa realizzati a (OMISSIS) in pregiudizio dei coniugi P.G. e M.G..

Condotta integrata dall'aver richiesto ai due coniugi, privi di figli e determinati ad effettuare l'adozione di un bambino, somme di denaro, in concreto ricevute per gli importi di Euro 2.000 in contanti ed Euro 1.980 in assegni, come prezzo della propria mediazione presso giudici del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro (dove, tra l'altro, conduceva la P. per un generico incontro con l'ignaro giudice C.O.) per favorire la loro pratica di adozione nazionale o internazionale di un minore. Per l'effetto il Tribunale, unificati i due reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche stimate equivalenti ad aggravanti e recidiva reiterata, ha condannato la L. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 1.500 di multa ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile P.G..

2. Adita dall'impugnazione della L., la Corte di Appello di Salerno, con l'indicata sentenza in data 15.1.2013, ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado, dichiarando tuttavia estinto per prescrizione il reato di truffa e rideterminando la pena inflitta all'imputata in un anno e tre mesi di reclusione ed Euro 1.200 di multa con conferma delle statuizioni civili.

I giudici di appello hanno disatteso la tesi difensiva prospettata dalla L., escludendo che la stessa si sia limitata a svolgere una lecita opera di mediazione e di cura della pratica di adozione dei coniugi P. - M., avuto riguardo alla piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa P.G.. La L., presentata dalla conoscente Pa.Fr. e dichiaratasi membro di un'associazione benefica, si è esplicitamente detta in grado di intervenire in modo efficace e in tempi rapidi per far ottenere a lei e al coniuge l'adozione di un minore. Per avvalorare tale assunto ha vantato la sua amicizia con giudici minorili di Catanzaro, accompagnandola presso un magistrato del Tribunale per i Minorenni per un colloquio, di cui non ha compreso le ragioni e poi rivelatosi pretestuoso e diretto ad avvalorare la pretesa capacità di influenza della stessa L., giunta a farle credere possibile l'affidamento di un bambino appena nato presso l'ospedale di (OMISSIS) da madre che non intendeva riconoscerlo. Dichiarazioni della P. che, per i giudici di appello, hanno trovato piena conferma nella oggettiva individuazione degli assegni emessi dalla donna all'ordine della L. nonché nelle concordi dichiarazioni, oltre che dell'altra persona offesa M.G. (marito della P.), dei testimoni Pa.

e S. (il secondo assiste alla consegna di denaro dalla P. al figlio della L. ed è edotto dei motivi di tale consegna sottesi al desiderio della donna e del marito di ottenere l'adozione di un bambino).

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore della L., formulando i due

motivi di censura di seguito riassunti.

### 3.1. Erronea applicazione dell'art. 346 c.p. e difetto di motivazione.

L'istruttoria dibattimentale non ha fatto emergere gli elementi costitutivi della contestata fattispecie nella condotta dell'imputata. Il denaro che la stessa ha ricevuto dalle persone offese non è il corrispettivo per l'opera di mediazione (se non corruzione) presso un pubblico ufficiale, ma la retribuzione di attività lecita, frutto dell'ausilio dispiegato dalla L. per l'espletamento delle pratiche di adozione dei coniugi P. e M. e per il rimborso delle spese all'uopo sostenute. Ne è riprova il fatto che i due coniugi hanno regolarmente conseguito il decreto di adottabilità (id est decreto di idoneità all'adozione).

### 3.2. Violazione dell'art. 157 c.p. e omessa declaratoria di prescrizione del reato.

La Corte territoriale non ha accolto la deduzione difensiva dell'intervenuta prescrizione del reato ascritto alla ricorrente, enunciando argomenti erronei. I giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie il regime prescrizionale previgente alle novelle introdotte in materia dalla L. n. 251 del 2005, perchè più favorevole all'imputata in virtù del consentito (ed effettuato in primo grado) bilanciamento tra le circostanze del reato, inclusa la recidiva reiterata contestata alla prevenuta. In realtà al reato ascritto alla ricorrente deve ritenersi applicabile il vigente regime della prescrizione che prevede termini più brevi per il formarsi della causa estintiva (complessivi sette anni e sei mesi).

## 4. Il ricorso non merita accoglimento.

### 4.1. Il primo motivo di censura è generico e manifestamente infondato.

Lo stesso riproduce, per altro in maniera sommaria, i medesimi rilievi formulati avverso la decisione di primo grado, che i giudici del gravame hanno puntualmente vagliato, giudicandoli privi di pregio sulla base di argomenti logici e giuridicamente corretti. Gli stessi rilievi sono altresì palesemente infondati, perchè contraddetti in tutta evidenza dai dati storici e comportamentali passati in rassegna da entrambe le decisioni di merito.

In particolare l'analisi delle dichiarazioni della persona offesa P.G., in uno ai plurimi riscontri documentali e testimoniali che le stesse hanno rinvenuto, consente di escludere la riconducibilità delle richieste e delle dazioni di denaro, formulate e ricevute dalla L., ad una sua ipotetica lecita attività professionale. E' emersa in modo palmare, infatti, l'insussistenza di qualsiasi iniziativa o intervento della prevenuta funzionale al proposito delle persone offese di ottenere l'affidamento adottivo di un minore, salva la deliberata fraudolenta messa in scena della donna, autoproclamatasi amica di giudici del Tribunale per i Minorenni, al solo scopo di indurre nelle persone offese una falsa rappresentazione della realtà, integrata dalla supposta possibilità di influenzare uno o più pubblici ufficiali, in modo da predisporli ad accedere alle richieste delle somme di denaro da essi versatele (cfr.: Sez. 6, n. 13479 del 17.3.2010, D'Alesio, Rv. 246734; Sez. 6, n. 45899 del 16.10.2013, Di Matteo, Rv. 257463).

4.2. Infondato va ritenuto anche il secondo, subordinato, motivo di doglianza in punto di già maturata prescrizione del reato oggetto della regiudicanda.

Ha ragione il difensore della ricorrente nel segnalare come erronea l'applicabilità nel caso in esame delle regole di prescrizione previgenti ipotizzata dai giudici di appello. In vero, proprio in ragione dell'avvenuto bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze del reato, quest'ultimo sarebbe scandito da un termine di prescrizione pari nel complesso a quindici anni, certamente superiore a quello emergente dall'applicazione della disciplina recata dai vigenti art. 157 c.p. e ss..

Nondimeno, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il reato non era, nè lo è tuttora, attinto da causa estintiva prescizionale.

Nel caso della L. il termine ordinario di prescrizione (prorogabile in misura di un quarto) di sei anni deve essere integrato dalla contestata e ritenuta recidiva reiterata ascritta all'imputata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale di cui tener conto per determinare il tempo necessario a prescrivere (art. 157 c.p., comma 2). Il giudice di primo grado ha, infatti, stimato le riconosciute attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2 (millanteria finalizzata alla commissione del reato di truffa dichiarato prescritto dalla sentenza di appello) e alla recidiva reiterata (cfr. Sez. 6, n. 25082 del 13.6.2011. Levacovich, Rv. 250434). Di tal che all'indicato termine di sei anni deve cumularsi il termine di tre anni (aumento della metà ex art. 99 c.p., comma 3 per la recidiva reiterata). Il risultante termine di nove anni è prorogato in misura di un quarto ai sensi dell'art. 161 c.p., comma 2, divenendo pari a undici anni e tre mesi. Con l'effetto, quindi, che la prescrizione del reato di millantato credito ex art. 346 c.p., comma 1 attribuito alla L. maturerà soltanto alla data dell'1.6.2014.

Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

### ***P.Q.M.***

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

### ***Conclusione***

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2015